

ALLEGATO "A" A RACC. 5448

STATUTO

**DELLA "FONDAZIONE ANTONIETTA CIRINO – ONLUS - PRO-
GETTO PARKINSON AVELLINO".**

I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, su iniziativa del Cav. Carmine Iannaccone e di sua figlia Rosmaria, una fondazione, con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata **"FONDAZIONE ANTONIETTA CIRINO – ONLUS - PROGETTO PARKINSON AVELLINO"**.

La fondazione userà l'acronimo "ONLUS" oltre che nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Sede

La sede della fondazione è posta nel Comune di Avellino alla Galleria di via Mancini n. 2.

La Fondazione opera nella Regione Campania.

La fondazione, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali, potrà avvalersi di sedi secondarie in Avellino e potrà, nei termini di legge, procedere all'istituzione di ulteriori sedi secondarie sempre nell'ambito della Regione Campania.

Articolo 3 - Finalità

L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona; non ha scopo di lucro e persegue esclu-

	sivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti dei malati di Parkinson	
	e dei loro familiari.	
	A tal fine la Fondazione potrà:	
	- promuovere la tutela dei diritti assistenziali e civili dei malati di Parkinson	
	e dei loro familiari, attraverso la creazione di un osservatorio permanente,	
	destinato a dare vita a tutte le iniziative opportune (quali seminari, corsi di	
	formazione, manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla	
	pubblicazione dei relativi atti o documenti) atte a sensibilizzare la colletti-	
	vità sui problemi medici ed umani delle persone affette da malattia di Par-	
	kinson e a sollecitare la partecipazione solidale alle loro necessità morali e	
	materiali, nonchè a quelle dei loro familiari;	
	- istituire e mantenere, in collaborazione con le competenti Istituzioni, Cen-	
	tri di accoglienza ed informazione all'interno delle strutture sanitarie e so-	
	socio-assistenziali. Tali presidi costituiranno, grazie alla collaborazione dei vo-	
	lontari della Fondazione, un riferimento per le famiglie dei pazienti e potran-	
	no fornire informazioni di carattere logistico e tecnico ed aiuto concreto a	
	tutti coloro che ne abbiano la necessità; i Centri saranno dotati di attrezzatu-	
	re informatiche per fornire informazioni in tempo reale anche per mezzo di	
	collegamenti telematici;	
	- farsi promotrice di tutte le iniziative finalizzate al miglioramento delle con-	
	dizioni fisiche e morali dei pazienti e del loro nucleo familiare con particola-	
	re riguardo al sostegno umano e psicologico dei soggetti colpiti da malattia	
	di Parkinson;	
	- fornire informazioni medico scientifiche avvalendosi di esperti del settore	
	medico, eventualmente organizzati in un Comitato Scientifico;	

	non prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed i cui proventi non possono superare il sessantasei per cento delle spese complessive dell'organizzazione:	
	a) stimolazione cognitiva attraverso il racconto di sè, formazione, preparazione e aggiornamento del personale, dei volontari e delle famiglie, pubblicazione di riviste, giornalini, studi e relazioni di convegni;	
	b) istituzione di un Centro di Umanizzazione ed Etica delle cure, che persegua l'obiettivo di porre in atto "buone pratiche" relativamente a:	
	- presa in carico dei parkinsoniani nel percorso di cura;	
	- confort degli ambienti e processi organizzativi vicini alle esigenze dei medesimi volti a determinare un miglioramento della qualità della vita.	
	Il Centro sarà dotato di un regolamento specifico finalizzato a disciplinare il corretto funzionamento dello stesso.	
	La Fondazione collabora con amministrazioni pubbliche e con privati, con altre Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura ritenuti idonei al perseguimento dei predetti scopi.	
	Articolo 4 - Durata	
	La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.	
	Articolo 5 - Regolamentazione	
	La Fondazione è retta dall'atto costitutivo e dal presente statuto.	
	Le modificazioni dello statuto, deliberate dal consiglio di amministrazione, devono essere approvate dall'autorità competente nei modi di legge.	
	Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di ONLUS, nonchè, ove compatibili, a quelle relative agli enti non commerciali e alle norme dettate dal codice civile in tema di fondazioni.	

II

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 6 - Organi

Sono organi della fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione, il Collegio dei Revisori, il Presidente onorario.

La Fondazione può eventualmente istituire il Comitato Scientifico con funzioni di organo consultivo.

Articolo 7 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, tra i quali è compreso il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Articolo 8 - Durata e funzioni del consiglio di amministrazione

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica a tempo indeterminato.

Alla sostituzione degli Amministratori, anche in caso di dimissioni, provvedono gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione rimasti in carica su parere del Presidente onorario.

Il Consiglio può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fini consultivi e nominare comitati di studio e di consulenza.

Il consiglio di amministrazione gestisce la fondazione ed è investito di tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 9 - Riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è convocato a cura del presidente, che ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Il consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'approvazio-

	ne del bilancio previsionale, del piano-programma e del rendiconto economico-finanziario.	
	Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede della fondazione o altrove purchè nel territorio nazionale) tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.	
	La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita agli amministratori almeno sette giorni prima della riunione.	
	Nei casi d'urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a tre giorni.	
	La convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax o per via telematica mediante messaggio di posta elettronica trasmesso ai destinatari rispettivamente al numero e all'indirizzo risultante, su loro dichiarazione, dalla documentazione conservata dalla fondazione e ricevuto ai detti numero o indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza.	
	Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, o in sua assenza dal vicepresidente.	
	Tutte le decisioni del consiglio sono adottate mediante deliberazione collegiale.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorrono la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e il voto favorevole, a votazione palese, della maggioranza degli intervenuti.	
	In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali	

sottoscritti da chi presiede e dal segretario.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto a norma di legge in apposito libro.

Articolo 10 - Presidente della fondazione

Il presidente della fondazione è anche il presidente del consiglio di amministrazione e dura in carica a tempo indeterminato.

Al presidente compete la rappresentanza generale, e quindi anche in giudizio, della fondazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente eguali attribuzioni competono al vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 11 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e scadono alla data della riunione del consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra carica della fondazione.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, anche attraverso accertamenti - in qualsivoglia momento - della consistenza di cassa, e fa osservazioni in ordine al rendiconto ed alla sua approvazione mediante apposita relazione scritta annuale sui risultati dell'esercizio annuale e sulla tenuta della contabi-

	lità.	
	I revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.	
	Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta.	
	Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Articolo 12 - Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico, se istituito, è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra le	
	persone in possesso di una specifica competenza scientifica e/o professionale nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.	
	La durata del Comitato è triennale e le cariche in seno ad esso sono gratuite.	
	Il Consiglio di Amministrazione indica fra i membri del Comitato colui che assume la funzione di Coordinatore, il quale, oltre ad aver diritto di prendere	
	parte con voto consultivo alle riunioni dello stesso Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede il Comitato Scientifico.	
	Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al	
	programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.	
	La regolamentazione delle convocazioni, delle riunioni, delle deliberazioni e delle verbalizzazioni del Comitato Scientifico segue, in quanto applicabili,	
	le norme statutarie fissate per il Consiglio di Amministrazione.	

Articolo 13 - Albo dei sostenitori e benemeriti

Presso la Fondazione può essere istituito l'Albo dei Sostenitori e dei Benemeriti, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari. Sostenitori saranno qualificati coloro che avranno elargito contributi economici di ingente entità, mentre Benemeriti coloro che avranno prestato servizi di elevato contenuto morale, professionale, tecnico, lavorativo e spirituale nei confronti della Fondazione.

Articolo 14 - Presidente onorario

La carica di Presidente onorario spetta di diritto al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Avellino.

Egli ha la facoltà a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

IV

BENI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 15 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni della fondazione stessa.

E' comunque vietato l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.

Articolo 16 - Risorse economiche

La fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- redditi derivanti dal patrimonio della fondazione;

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Articolo 18 - Rimborsi e Compensi

Sono rimborsabili le spese adeguatamente documentate sostenute per ragioni della carica o di eventuali incarichi ricevuti.

E' comunque vietata la corresponsione ai componenti degli organi della fondazione di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo indicato alla lettera c) del comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 19 - Struttura organizzativa

E' comunque vietata la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

VI

ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO PREVISIONALE, RENDICONTO ANNUALE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Esercizio annuale

L'esercizio finanziario della fondazione decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21 - Bilancio previsionale

Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio previsionale e il piano-programma, corredati da una relazione illustrativa.

Il bilancio previsionale deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica della fondazione.

Articolo 22 - Rendiconto economico-finanziario

	Al termine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla	
	redazione del rendiconto economico-finanziario ed entro il 30 aprile dell'an-	
	no successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce si riunisce per la sua	
	approvazione.	
	Il rendiconto deve essere comunicato dal consiglio di amministrazione al	
	collegio dei revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riu-	
	nione consiliare con all'ordine del giorno la sua approvazione.	
	Articolo 23 - Destinazione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e ca-	
	pitale	
	E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,	
	nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che	
	la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effet-	
	tuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno	
	parte della medesima ed unitaria struttura.	
	La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e di reinvestire gli eventuali	
	avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle	
	ad esse direttamente connesse.	
	Articolo 24 - Devoluzione del patrimonio	
	Il patrimonio residuo della fondazione, in caso di scioglimento di quest'ulti-	
	ma per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di	
	controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,	
	n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla	
	legge.	
	Articolo 25 - Territorialità	

Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono, come innanzi detto, nell'ambito della Regione Campania.

Tuttavia, qualora il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, verificati i presupposti sostanziali e formali richiesti dalla legge, deliberasse di richiedere il "Riconoscimento Nazionale della Personalità Giuridica" e la competente autorità dovesse concederlo, la limitazione territoriale dovrà considerarsi ora per allora abrogata e decaduta.

In originale firmato: Rosmaria Iannaccone - Concetta De Vitto notaio - segue sigillo.